

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

XCIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SAMMARTINO

INDICE	PAG.	PAG.
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):
Congedo:		VERONESI ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724)
PRESIDENTE	911	PRESIDENTE
Comunicazione del Presidente:		BATTISTELLA
PRESIDENTE	911	LUCCHI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		MARCHESI
DURAND DE LA PENNE: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122)	912	Votazione segreta:
PRESIDENTE . 912, 913, 915, 916, 921, 922, 923		PRESIDENTE
ALBA	916, 921, 922	
AMODIO, <i>Relatore</i>	913, 923	
BELCI	922	
DE CAPUA	915	
FORTINI	922	
FRANCO RAFFAELE	913, 915, 922	
GIACHINI	915	
MARCHESI	915	
MARTINEZ, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	921	
Proposta di legge (Discussione e rinvio):		
COLLEONI ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione (4438)	923	
PRESIDENTE	923, 924	
COLLEONI	923	

La seduta comincia alle 9,45.

AMADEI GIUSEPPE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Viale.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che alla discussione della proposta di legge n. 4438, all'ordine del giorno della riunione odierna, parteciperà anche il deputato Colleoni, quale primo firmatario della medesima.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Durand de la Penne: Ordinamento della professione di mediatore marittimo (122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Durand de la Penne:

« Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (122).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella seduta di mercoledì scorso si era conclusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose è richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.

(È approvato).

ART. 2.

Gli amministratori o titolari delle imprese, che hanno come oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo precedente, devono essere iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi.

(È approvato).

ART. 3.

L'esercizio della professione di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l'impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione nei contratti di cui all'articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

Presso ciascuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura, indicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con quello della Marina mercantile, è istituito un ruolo di mediatori marittimi.

Nel caso di ruoli interprovinciali con lo stesso decreto è indicata la Camera di com-

mercio, industria e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« Il ruolo è diviso in due sezioni: una ordinaria e una speciale; nella sezione ordinaria sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge limitatamente ai contratti relativi ai traffici del mar Mediterraneo. Nella sezione speciale sono iscritti i mediatori abilitati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 1, qualunque sia il traffico a cui il contratto si riferisce e ad esercitare pubblici uffici ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

« Il ruolo è diviso in due sezioni; una ordinaria e una speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici ».

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 6.

Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all'articolo 1 e ogni altro incarico previsto dal Codice civile o da altre leggi.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 7:

« Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di notoria moralità e correttezza accertata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23 ».

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

Il Governo e il Relatore propongono di sostituire la lettera *b*) con la seguente:

« *b*) essere di buona condotta; ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo 7 risulta pertanto così formulato:

ART. 7.

Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono:

a) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

b) essere di buona condotta;

c) risiedere nella circoscrizione della Camera di commercio, industria e agricoltura, nel cui ruolo intendono essere iscritti;

d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore;

e) avere superato l'apposito esame di cui all'articolo 9;

f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'articolo 23.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8:

« Per l'iscrizione nella Sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), di cui all'articolo precedente devono:

1) essere cittadini italiani;

2) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

3) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10;

4) avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23 ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), di cui all'articolo precedente devono:

1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea;

2) avere superato l'esame previsto dall'articolo 10 ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui all'articolo 23.

FRANCO RAFFAELE. Con la dizione del punto n. 1, viene introdotta una limitazione. Cosa accade per chi non sia cittadino di paesi membri della Comunità europea?

AMODIO, *Relatore*. Quando avremo fatto un mondo tutto unito, anche quelli del terzo mondo potranno esercitare la professione di mediatori marittimi!

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'articolo 8, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

« L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura presso le quali deve stabilirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dal Consiglio locale di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) da un rappresentante del comparto marittimo ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituire la lettera *c*) con la seguente:

« *c*) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 13 ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della lettera *c*), di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

L'articolo 9 risulta pertanto così formulato:

ART. 9.

L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.

Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio, industria e agricoltura presso le quali deve stabilirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla Commissione consultiva, di cui all'articolo 13;

d) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

e) da un rappresentante del compartimento marittimo.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 10:

« Le prove di esame per l'iscrizione nella Sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che le presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dal Consiglio centrale, di cui al successivo articolo 14;

d) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministro della marina mercantile ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla Commissione consultiva di cui al successivo articolo 13; ».

Propongono, inoltre, di sostituire le parole finali della lettera f) « dal Ministro della marina mercantile », con le altre: « dal Ministero della marina mercantile ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento.

(È approvato).

L'articolo 10 risulta pertanto così formulato:

ART. 10.

Le prove di esame per l'iscrizione nella Sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi sono scritte e orali. Le materie di esame sono stabilite dal regolamento.

Gli esami hanno luogo presso ognuna delle Camere di commercio presso le quali dovrà istituirsi il ruolo.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive Giunte camerale e sono composte:

a) da un magistrato di Corte di appello che le presiede;

b) da un professore universitario (di ruolo incaricato o libero docente) di diritto della navigazione o di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;

c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i cinque proposti dalla Commissione consultiva di cui al successivo articolo 13;

d) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

e) da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

f) da un rappresentante dell'armamento designato dal Ministero della marina mercantile.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

Do lettura dell'articolo 11 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 11.

La Giunta camerale esercita la sorveglianza sugli esami per la professione di mediatore marittimo.

- (*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione o nella sezione superiore.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 204 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata, a norma del successivo articolo 23 ».

Il Governo ed il Relatore hanno presentato due emendamenti.

Con il primo propongono di sopprimere, al primo comma, le parole finali « o nella sezione superiore ».

Con il secondo emendamento propongono di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente altro: « La delega può essere conferita dal mediatore iscritto alla sezione ordinaria anche ad altro mediatore iscritto nella sezione speciale ».

GIACHINI. Sarebbe opportuno conoscere i motivi per i quali è stato presentato il primo emendamento. L'emendamento può essere accettato solamente se con lo stesso ci si è proposti di evitare l'incetta delle deleghe fra mediatori appartenenti a diverse sezioni.

AMODIO, *Relatore*. Naturalmente, questo è lo spirito che ci ha indotto a presentare l'emendamento.

DE CAPUA. Desidero precisare che io mi asterrò dal votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione il mantenimento delle parole: « o nella sezione superiore », di cui il primo emendamento del Governo e del Relatore propone la soppressione.

(*Non è approvato*).

Sul secondo emendamento del quale ho già dato lettura ha chiesto di parlare l'onorevole Marchesi. Ne ha facoltà.

MARCHESI. Le ragioni che ci hanno suggerito di votare a favore del primo emendamento proposto dal Governo, ci inducono, naturalmente, a votare contro questo secondo. Infatti, questo emendamento non farebbe altro che rimettere in vigore ciò che si è voluto eliminare con il precedente.

FRANCO RAFFAELE. Il pericolo è questo, signor Sottosegretario: che una persona acquisti una quantità di lavoro tale che non la può sbrigare e allora delega un altro, riscuotendo una percentuale. Vi saranno così persone che guadagneranno dei quattrini tranquillamente, senza lavorare.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Relatore e dal Governo di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

L'articolo 12 risulta pertanto così formulato:

ART. 12.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione.

L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 204 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata, a norma del successivo articolo 23.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

« I ruoli di mediatori marittimi sono formati e conservati presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria e agricoltura, che avrà istituito il ruolo dei mediatori marittimi, sarà pure istituito un Collegio dei mediatori marittimi, composto dei mediatori marittimi iscritti nel rispettivo ruolo.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

Ogni collegio è retto da un Consiglio locale, che esso nomina secondo le norme stabilite dal regolamento ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Presso ognuna di dette camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il Relatore ed il Governo propongono, altresì, di sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento di detto terzo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 13 risulta pertanto così formulato:

ART. 13.

I ruoli di mediatori marittimi sono formati e conservati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le quali sono istituiti.

Presso ognuna di dette Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è anche istituita una Commissione consultiva per la formazione e la conservazione dei ruoli medesimi.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è costituito il Consiglio centrale dei mediatori marittimi, che è nominato dai Consigli locali secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il Consiglio centrale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere al Ministro dell'industria e del commercio circa i ricorsi relativi alle decisioni disciplinari delle Giunte camerale;

b) cura la raccolta e la pubblicazione dei formulari da esso raccomandabili per i vari tipi di contratti marittimi;

c) emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti ai traffici marittimi;

d) propone alle Giunte delle Camere di commercio i mediatori da comprendere nelle commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi.

Le norme relative alla costituzione ed al funzionamento dei collegi e dei Consigli locali e del Consiglio centrale dei mediatori marittimi sono stabilite dal regolamento ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituirlo con il seguente:

« La Commissione consultiva è composta:

a) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che la presiede;

b) da un rappresentante del Compartimento marittimo;

c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della Camera stessa ».

ALBA. Signor Presidente, propongo di aggiungere, all'articolo sostitutivo, la seguente lettera e):

« e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, dove esiste ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Alba.

(È approvato).

L'articolo 14 risulta pertanto così formulato:

ART. 14.

« La Commissione consultiva è composta:

a) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che la presiede;

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

b) da un rappresentante del comparto marittimo;

c) da un rappresentante dei mediatori marittimi;

d) da un rappresentante dell'armamento, designato dal Ministero della marina mercantile;

e) da un rappresentante dell'ente o consorzio portuale, ove esiste.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un funzionario della carriera direttiva della camera stessa ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 15:

« Il Consiglio locale assolve i seguenti compiti:

a) esprime il suo parere alla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura sull'iscrizione e cancellazione dal ruolo;

b) vigila sull'esatta osservanza dei doveri professionali da parte dei mediatori marittimi;

c) propone alla Giunta della Camera di commercio i mediatori da comprendere nelle Commissioni esaminatrici per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi;

d) esprime alla Giunta camerale il suo parere nei giudizi disciplinari istituiti nei confronti degli iscritti nel ruolo dei mediatori marittimi;

e) vigila che, nel caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Cancelleria della Camera di commercio, a meno che lo stesso Consiglio accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Quando i mediatori non dipendono dallo stesso Consiglio locale, la conciliazione è promossa dallo stesso Consiglio locale che ne sia stato per primo richiesto ».

Il Governo propone il seguente articolo sostitutivo, fatto proprio dal Relatore:

ART. 15.

« La Commissione consultiva esprime il proprio parere:

a) sulla iscrizione e cancellazione dai ruoli;

b) sui giudizi disciplinari istituiti nei confronti dei mediatori per inosservanza dei doveri professionali;

c) su ogni altra questione relativa ai ruoli, a richiesta delle rispettive Camere di commercio, industria e agricoltura;

d) propone, inoltre, i mediatori marittimi da comprendersi nelle commissioni di esame;

e) vigila perché in caso di cancellazione di un mediatore dal ruolo, i libri e i documenti, relativi ai contratti stipulati suo tramite negli ultimi dieci anni, siano depositati nella Cancelleria della Camera di commercio, a meno che la stessa Commissione accerti che l'attività del mediatore cancellato viene continuata da altro mediatore iscritto, il quale abbia accettato di prenderli in custodia;

f) interpone i propri buoni uffici, a richiesta di uno degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra mediatori marittimi, ovvero tra questi e i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale.

Se i mediatori siano iscritti in ruoli di Camere di commercio, industria e agricoltura diverse, la conciliazione è promossa dalla Commissione consultiva, che ne sia stata per prima richiesta ».

« Pongo in votazione l'articolo sostitutivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16:

ART. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale sentito il parere del Consiglio locale:

a) nei casi di incompatibilità;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicate alle lettere a) e b) dell'articolo 7 e al n. 1° dell'articolo 8;

c) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrato nel termine di 30 giorni;

d) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) la cancellazione non può essere pronunciata se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera *c*). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto purché provi che è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

Il Governo ha presentato un emendamento con il quale propone di sostituire, al primo comma, le parole: « sentito il parere del Consiglio locale », con le altre: « sentito il parere della Commissione consultiva ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 16 risulta pertanto così formulato nel suo complesso:

ART. 16.

La cancellazione dal ruolo è pronunciata dalla Giunta camerale, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 13:

- a*) nei casi di incompatibilità;
- b*) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 7 e al n. 1^o dell'articolo 8;
- c*) quando la cauzione venga a mancare o sia diminuita o sottoposta ad atti esecutivi ed il mediatore non l'abbia reintegrato nel termine di 30 giorni;
- d*) quando l'iscritto rinuncia all'iscrizione.

Nei casi di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) la cancellazione non può essere pronunciata, se non dopo che l'interessato sia stato sentito.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo, eccetto che nel caso di cui alla precedente lettera *c*). Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

Sino a quando la cauzione non sia stata reintegrata, il mediatore è sospeso di diritto dall'esercizio della professione.

Il mediatore che sia stato cancellato dal ruolo è nuovamente iscritto, purché provi che

è venuta a cessare la causa che ne aveva determinata la cancellazione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 17:

ART. 17.

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta del Consiglio locale di cui al precedente articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere del Consiglio locale.

Il Governo ha presentato un emendamento al secondo comma, con il quale propone di sostituire le parole: « su richiesta del Consiglio locale », con le altre: « su richiesta della Commissione consultiva ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha presentato analogo emendamento all'ultimo comma, per la sostituzione delle parole finali: « parere del Consiglio locale », con le altre: « parere della Commissione consultiva ».

Pongo in votazione detto emendamento.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

L'articolo 17 risulta pertanto così formulato nel suo complesso:

ART. 17.

Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.

La Giunta della Camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare, d'ufficio, oppure su richiesta della Commissione consultiva di cui all'articolo 13 o di qualsiasi interessato.

Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla Giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.

La Giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 13.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 18 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

ART. 18.

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l'ammonizione che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;

b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;

c) la sospensione dall'esercizio della professione;

d) la radiazione dal ruolo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 19:

ART. 19.

La sospensione, di cui al precedente articolo 18, lettera c); può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo;

5) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive, previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1), 2), 3) del Codice penale;

7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo la Giunta della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

È stato presentato un emendamento dal Governo, con il quale si propone di aggiungere, alla fine del punto n. 4 del secondo comma, le parole: « n. 2. ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura.

(È approvato).

L'articolo 19 risulta pertanto così formulato nel suo complesso:

ART. 19.

La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera c), può essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

La sospensione è inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal Codice penale, nei seguenti casi:

1°) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;

2°) emissione di un mandato od ordine di cattura;

3°) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

4°) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;

5°) ricovero in una casa di cura o di custodia;

6°) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall'articolo 215, comma terzo, nn. 1°), 2°), 3°) del Codice penale;

7°) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell'articolo 140 del Codice penale.

In ogni altro caso il procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la Giunta della Camera di commercio ha facoltà di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino allo esito del procedimento.

La sospensione obbligatoria o cautelare non è soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 20, 21 e 22 non sono stati presentati emendamenti, li pongo direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 20.

La radiazione, di cui al precedente articolo 18, lettera *d*), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.

La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:

1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;

2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo comma, del Codice penale;

3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

(È approvato).

ART. 21.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutte le Camere di commercio della Repubblica.

(È approvato).

ART. 22.

I provvedimenti relativi alla iscrizione, reinscrizione e cancellazione dai ruoli, nonché quelli relativi alle sanzioni disciplinari previste nell'articolo 18, devono essere notificati entro 15 giorni all'interessato.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso al Ministro dell'industria e del commercio entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000.

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza di assicurazione secondo le prescrizioni del regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

Il Governo ha presentato un emendamento con il quale propone, al terzo comma, di sopprimere le parole: « o polizza di assicurazione ».

ALBA. C'è un motivo particolare che ha spinto il Governo a presentare questo emendamento?

MARTINEZ, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Sappiamo quali sono i problemi che la polizza di assicurazione comporta, con il fatto del pagamento dei premi: può avvenire che questi non vengano versati e allora, verrebbe meno la cauzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « o polizza di assicurazione ».

(Non è approvato).

Le parole: « o polizza di assicurazione » si intendono pertanto soppresse.

L'articolo 23 risulta pertanto così formulato nel suo complesso:

ART. 23.

Per l'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo la cauzione è di lire 500.000

Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo la cauzione è di lire 1.000.000.

La cauzione deve essere prestata in titoli di Stato ovvero mediante fideiussione bancaria, secondo le prescrizioni del regolamento.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 24:

« I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, a sottoscrivere il contratto a nome di ambedue le parti e l'originale del contratto stesso da lui così sottoscritto, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Tali copie autentiche del contratto, purché unite alle copie autentiche delle lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a sottoscrivere in vece delle parti, varranno come iscritto a tutti gli effetti.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi. I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

L'originale e le copie dei contratti di noleggio o di trasporto marittimo di cose sono soggetti a registrazione in caso d'uso purché siano firmati soltanto dal mediatore marittimo. Sono pure da registrare solo in caso d'uso le lettere o telegrammi o telemessaggi di autorizzazione a firmare il contratto inviati dalle parti al mediatore e le lettere di conferma o « fissati », inviati dal mediatore alle parti e le copie degli stessi che le parti restituiscono controfirmati al mediatore marittimo ».

Al secondo comma, il Relatore ed il Governo propongono di sopprimere le parole: « a sottoscrivere il contratto a nome di ambedue le parti e l'originale del contratto stesso da lui sottoscritto ».

Pongo in votazione il mantenimento di tali parole.

(Non è approvato).

Il Relatore ed il Governo propongono di sopprimere il terzo comma.

Pongo in votazione il mantenimento del terzo comma.

(Non è approvato).

Al quarto comma, il Relatore ed il Governo propongono di sostituire le parole iniziali: « Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma » con le altre: « Le disposizioni di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Il Relatore ed il Governo, infine, propongono di sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 24 risulta, pertanto, così formulato:

ART. 24.

I mediatori marittimi devono tenere, oltre i libri stabiliti dal Codice civile, quelli previsti dal regolamento.

A richiesta della parte che anticipi tutte le spese necessarie, il mediatore marittimo deve depositare presso un pubblico notaio gli originali delle lettere o dei telegrammi o telemessaggi di autorizzazione, onde il notaio possa rilasciare copie autentiche alle parti.

Le disposizioni di cui al precedente comma del presente articolo non si riferiscono ai contratti di vendita o di costruzione di navi. I mediatori marittimi devono conservare per 10 anni i libri e la corrispondenza relativa ai contratti stipulati con il loro intervento.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 25 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

ART. 25.

L'esercizio professionale della mediazione marittima senza aver ottenuto l'iscrizione nel ruolo prescritto dall'articolo 1 della presente legge, quando non costituisca più grave reato, è punito a norma dell'articolo 665 del Codice penale.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 26, che è l'ultimo:

« Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti alla Sezione noleggi e vendite di navi del ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, Sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella Sezione speciale, purché costituiscano la cauzione di cui al precedente articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile ».

Il Relatore ed il Governo propongono di sostituire, nel primo comma, le parole: « alla Sezione noleggi e vendite di navi del » con l'altra: « nel ».

BELCI. Signor Presidente, veramente a me sarebbe sembrato più opportuno prevedere un anno, anziché sei mesi, per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge. Sarebbe stato meglio concedere un periodo più lungo, pur di avere la certezza della sua emanazione nel termine stabilito.

FORTINI. Ad ogni modo, non esiste una sanzione per la mancata emanazione del regolamento.

BELCI. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal Relatore e dal Governo.

(È approvato).

FRANCO RAFFAELE. Signor Presidente, chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, l'andamento della discussione sta a dimostrare che noi abbiamo fatto bene a chiedere, all'inizio, un rinvio della discussione: i quesiti con i quali abbiamo motivato il rinvio hanno fatto sì che il testo originariamente proposto dal collega Durand de la Penne sia stato modificato e, a nostro avviso, migliorato.

Raccomandiamo però che, per quanto riguarda il regolamento di esecuzione, il Governo tenga conto delle osservazioni che sono state fatte nel corso della discussione a proposito dei guadagni, affinché questi risultino equi. Un mediatore marittimo guadagna il 3,75 per cento sugli affari, il cui volume è davvero enorme. Ecco dunque che questi mediatori pesano sul commercio e sul movimento delle merci, pesano sull'economia marinara.

Raccomandiamo quindi che il Governo, nell'elaborazione del regolamento, faccia in modo che questi guadagni dei mediatori marittimi siano equi, e non divengano eccessivi, pregiudicando così, come ho detto, la nostra economia marinara.

ALBA. Per dichiarazione di voto. Io sono d'accordo nel votare questa legge e chiudere un capitolo di anarchia in questo settore. Desidero, però, ricordare alla Commissione e all'onorevole rappresentante del Governo che esiste un altro problema altrettanto importante e forse più doloroso, quello che riguarda gli agenti marittimi.

Mentre questa legge è riuscita a soddisfare le esigenze del Ministero dell'industria e commercio e della marina mercantile, vorrei precisare che, per quanto riguarda gli agenti di

cambio, che sono i più interessati ai problemi del mare, essi sono ancora disciplinati da una vecchia legge fascista, sotto il controllo del Ministero dell'industria e commercio.

Per altro, tutti i sondaggi che sono stati fatti fino a questo momento per mettere d'accordo i due Ministeri interessati sono risultati vani. Ritengo che sarebbe una cosa molto opportuna il raggiungimento di un accordo: il Ministero della marina mercantile non può, d'altra parte, essere estraniato da un problema come quello degli agenti marittimi.

Esprimo pertanto la mia soddisfazione per l'approvazione di questa legge che comincia a dare ordine in un settore così importante e nello stesso tempo mi auguro che nel campo degli agenti marittimi si riesca a fare altrettanto.

AMODIO, *Relatore*. Solamente per dire, onorevole Presidente, che anch'io sono d'accordo che la categoria degli agenti marittimi debba essere regolamentata. Mi auguro pertanto che ciò possa avvenire con la prossima legislatura. Mi auguro, altresì, che il collega Alba riesca a portare ad approvazione il provvedimento in un tempo più breve di quello che è occorso per approvare l'odierno provvedimento.

PRESIDENTE. Sono d'accordo anch'io sull'invito fatto al rappresentante del Governo affinché venga presa in esame la situazione degli agenti marittimi.

Procediamo alla votazione nel suo complesso dell'intero articolo 26, che, a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

ART. 26.

Tutti coloro che al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 253, sono iscritti di diritto al ruolo di nuova istituzione, Sezione ordinaria; quelli iscritti nel ruolo di cui all'articolo 21 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sono iscritti di diritto nella Sezione speciale, purché costituiscano la cauzione di cui al precedente articolo 23 e presentino domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato entro tale termine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del

commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni ed altri: Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione (4438).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Colleoni, Biaggi Nullo, Vicentini, Rampa, Di Vagno, Belotti, Helfer, Zanibelli, Baldani Guerra, De Pascalis, Savoldi, Usvardi, Franceschini, Mussa Ivaldi Vercelli, Longoni e Fada: « Ammissione ai concorsi delle ferrovie dello Stato del personale esonerato dalle ferrovie secondarie gestite in regime di concessione », n. 4438.

Devo comunicare che il Presidente della I Commissione Affari costituzionali, investita dell'esame della proposta di legge per il parere alla nostra Commissione, ha chiesto una breve proroga dei termini.

Non potremo, quindi, procedere oggi alla votazione del provvedimento.

COLLEONI. Vorrei dire ai colleghi della Commissione Trasporti che io mi sono direttamente interessato presso le due Commissioni che dovevano esprimere il parere su questa proposta di legge: la Commissione Lavoro e la Commissione Affari costituzionali.

Per quanto riguarda la Commissione Lavoro, il Presidente mi ha anticipato che quella Commissione — ritiene — è senz'altro favorevole al provvedimento e che esprimerà un parere in tal senso.

Per quanto riguarda la Commissione Affari costituzionali, viene sollevata un'eccezione a proposito dell'articolo 2. Io mi rendo conto, naturalmente, della difficoltà di far accettare quell'articolo; ritengo però che si potrà trovare una soluzione, insieme al Governo; anzi, il relatore — al quale ne ho già fatto accenno — forse la proporrà egli stesso.

Quello che raccomando ai colleghi della Commissione Trasporti è di tenere presente che si tratta di una questione di umanità. Molte ferrovie in concessione sono già state chiuse e le persone che prima lavoravano in

esse non sono, allo stato, in condizione di partecipare ai concorsi banditi dal Ministero dei trasporti: uno di questi concorsi è stato bandito il 20 settembre.

Raccomando quindi vivamente di considerare il problema di queste persone, che oltretutto conoscono già bene il loro mestiere.

PRESIDENTE. Per accelerare i tempi, l'onorevole Colleoni potrebbe, di sua iniziativa, presentare gli emendamenti direttamente alla I Commissione (Affari costituzionali), in modo che questa possa esprimersi preventivamente anche su di essi.

La discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

« (Così rimane stabilito). »

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Veronesi ed altri: Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio (2724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della proposta di legge di iniziativa dei deputati Veronesi, Pucci Emilio, Bonea, Della Briotta, Mitterdorfer, Vaja, Catella, Baldani Guerra, Scarpa, Helfer, Bertinelli, Usvardi, Crocco, Macchiavelli e Simonacci: « Liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio », n. 2724.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 25 settembre il Relatore, onorevole Veronesi, ha insistito per l'approvazione del provvedimento, che già aveva formato oggetto di discussione nella seduta del 20 luglio. Si associavano a questo voto i deputati Catella ed Alba, mentre il collega Marchesi manifestava alcune perplessità. Il Governo a sua volta, confermava quanto già detto nella seduta del 20 luglio, ossia che era in fase di elaborazione un disegno di legge d'iniziativa governativa, più chiaro e completo della proposta di legge di iniziativa parlamentare. A seguito delle perplessità del gruppo comunista e della comunicazione del Governo la Commissione rinviava l'ulteriore esame del provvedimento.

Dò la parola all'onorevole Sottosegretario per i trasporti e l'aviazione civile, che l'ha chiesta.

LUCCHI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, modificando l'atteggiamento dichiarato a più riprese dal collega, Sottosegretario Florena, non è più contrario all'approvazione della proposta di legge, anche se in sede di esame dell'articolo unico proporrebbe un emendamento

richiesto dal Ministero delle finanze: il disegno di legge d'iniziativa governativa, infatti, richiede ancora del tempo per i necessari concerti, in particolare, con il Ministero della difesa. Circa le perplessità, che sono state denunciate dal collega Marchesi, mi pare che, alcune almeno, possano essere superate, tenuto conto di quanto previsto nel secondo comma, dove si dice che le modalità relative alla classificazione e alle caratteristiche delle superfici, nonché i requisiti per l'abilitazione dei piloti sono fissate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Concludendo, il Governo si rimette alla Commissione per quanto concerne l'approvazione, fatto salvo, naturalmente, quanto ho preannunziato a proposito della richiesta del Ministero delle finanze.

BATTISTELLA. Signor Presidente, non desidero qui ricordare le considerazioni fatte dal collega Marchesi, circa i problemi della sicurezza; voglio soltanto precisare che le informazioni che l'onorevole Sottosegretario ci ha fornito non ci convincono.

Noi oggi stiamo subendo delle gravi conseguenze per la impostazione politica data al settore dei trasporti, favorendo e stimolando lo sviluppo del mezzo personale. Ebbene, con questo provvedimento siamo all'inizio di un certo sviluppo del trasporto aereo individuale, con tutte le conseguenze che, in una prospettiva non molto lontana, esso porterà: un giorno, potremmo trovarci ad avere un tipo di trasporto individuale che farà concorrenza all'Alitalia.

Anche per questa ragione, oltre che per quelle circa la sicurezza esposte nella seduta precedente dall'onorevole Marchesi, io sono contrario al provvedimento.

MARCHESI. I problemi della sicurezza, anche dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario, rimangono insoluti e, se la questione resta nei termini già esposti, io debbo dichiarare, anche a nome dei colleghi del gruppo comunista, che voteremo contro questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

« (Così rimane stabilito). »

Votazione segreta:

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

« (Segue la votazione). »

IV LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1967

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

DURAND DE LA PENNE: « Ordinamento della professione di mediatore marittimo » (122):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alba, Amadei Giuseppe, Amodio, Basile Guido, Battistella, Belci, Bigi, Calvaresi, Ca-

nestrari, Cappugi, Cavallaro Nicola, D'Ambrosio, De Capua, Degli Esposti, Fortini, Franco Raffaele, Giachini, Golinelli, Gonella Giuseppe, Iozzelli, Marchesi, Pirastu, Sammartino, Sinesio e Veronesi.

È in congedo:

Viale.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO